



AXA Fondazione
previdenza professionale

Previdenza professionale

Regolamento dei costi

AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur

Osservazioni generali

Punto 1

Il presente regolamento disciplina i contributi per la partecipazione ai costi riscossi dalla Fondazione per oneri particolari in aggiunta a quelli ordinari. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

Prestazioni finanziate con i contributi ai costi ordinari

Punto 2

Con i contributi ai costi ordinari vengono finanziate in particolare le seguenti prestazioni:

- amministrazione degli assicurati e dei beneficiari di rendita
- calcolo e comunicazione delle prestazioni di previdenza individuali
- trattamento di entrate, uscite, modifiche salariali, cambiamenti del grado d'occupazione, altre mutazioni (con riserva del punto 3.8)
- integrazione delle prestazioni di libero passaggio e di altri versamenti (con riserva del punto 3.2)
- sistema di notifica (con riserva del punto 3.8)
- ripartizione e trasferimento degli averi di vecchiaia in caso di divorzio
- calcolo del possibile acquisto di anni di contribuzione
- gestione dei conti di vecchiaia e del calcolo di conformità
- allestimento di conteggi
- rilascio di informazioni telefoniche e scritte
- consulenza ai datori di lavoro affiliati e ai membri della commissione di previdenza nelle questioni previdenziali
- allestimento annuo dei certificati della cassa pensione per gli assicurati
- redazione degli elenchi delle assicurazioni
- fatturazione e incasso dei contributi previdenziali
- valutazione e trattamento dei casi di prestazione (pensionamento, invalidità, decesso)
- adeguamento delle rendite correnti d'invalidità e per i superstiti al rincarò, come previsto dalla legge
- elaborazione delle operazioni di pagamento (ricezione dei contributi, delle prestazioni di libero passaggio e di altri versamenti [con riserva del punto 3.2], avvio del pagamento di prestazioni previdenziali e di libero passaggio e di altri pagamenti relativi alla gestione della Fondazione)
- stesura dei regolamenti della Fondazione, dei documenti di base, dei piani di previdenza e dei contratti
- stesura di promemoria e formulari

- attuazione delle decisioni d'esecuzione del consiglio di fondazione e della commissione di previdenza
- allestimento di offerte (trasformazione di soluzioni previdenziali)
- gestione della contabilità della Fondazione e allestimento del conto annuale
- relazioni con le compagnie d'assicurazione e con altri istituti di previdenza
- relazioni con le autorità di vigilanza, altre autorità e uffici pubblici
- relazioni con l'ufficio di revisione; assistenza e sostegno ai revisori
- relazioni con il perito in materia di previdenza professionale
- relazioni con il fondo di garanzia LPP (conteggi/notifiche d'insolvenza)
- riscossione, notifica e versamento di imposte (imposte alla fonte, IVA, tassa di bollo)
- rilevamento dei dati per la statistica delle casse pensioni svizzere

Contributi ai costi per oneri particolari

Punto 3

Vengono riscossi contributi supplementari per gli oneri elencati di seguito:

1. Calcolo del riscatto per pensionamento anticipato

- A partire dal 2° calcolo durante un anno civile,

per calcolo	CHF	200.-
-------------	-----	-------
- Un calcolo comprende al massimo 3 varianti

2. Riscatto

- A partire dal 3° riscatto durante un anno civile,

per riscatto	CHF	200.-
--------------	-----	-------

3. Promozione della proprietà abitativa

- Prelievo anticipato CHF 500.-
- Costituzione in pegno CHF 300.-

I diritti, i bolli e le altre spese in relazione a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno a terzi (p.es. iscrizione nel registro fondiario, deposito di quote di partecipazione ecc.) sono a carico dell'assicurato.

4. Incasso

- Sollecito CHF 100.-
- Proroga del termine di pagamento CHF 200.-

– Piano d’ammortamento		
per uno scoperto		
< CHF 500.–	CHF	150.–
per uno scoperto		
≥ CHF 500.– e < CHF 10 000.–	CHF	300.–
per uno scoperto		
≥ CHF 10 000.– e < CHF 50 000.–	CHF	450.–
per uno scoperto		
≥ CHF 50 000.–	CHF	600.–
< inferiore; ≥ superiore o uguale		
– Domanda d’esecuzione		
per un importo sollecitato		
< CHF 10 000.–	CHF	400.–
per un importo sollecitato		
≥ CHF 10 000.– e < CHF 50 000.–	CHF	600.–
per un importo sollecitato		
≥ CHF 50 000.– e < CHF 100 000.–	CHF	800.–
per un importo sollecitato		
≥ CHF 100 000.–	CHF	1000.–
< inferiore; ≥ superiore o uguale		
– Procedura di rigetto dell’opposizione	CHF	1000.–
– Azione di constatazione dell’esistenza del debito	CHF	1500.–
– Le tasse di esecuzione e fallimento vengono addebitate a parte.		

5. Liquidazione parziale di una cassa di previdenza affiliata in seguito a riduzione dell’organico o ristrutturazione

– Liquidazione parziale in seguito a riduzione dell’organico o ristrutturazione	CHF	500.–
– Allestimento del piano di ripartizione dei fondi liberi		
per assicurato attivo uscente		
più	CHF	30.–
minimo	CHF	150.–
massimo	CHF	5000.–
– Allestimento del piano di ripartizione del disavanzo		
per assicurato attivo uscente		
più	CHF	50.–

6. Liquidazione totale o parziale di una cassa di previdenza affiliata in seguito a parziale o totale scioglimento del contratto di affiliazione

– Parziale o totale scioglimento del contratto di affiliazione	CHF	700.–
– In caso di investimento totale o parziale del patrimonio previdenziale da parte della cassa di previdenza		
più	CHF	1500.–

– Allestimento del piano di ripartizione dei fondi liberi		
per assicurato attivo uscente		
più	CHF	30.–
minimo	CHF	150.–
massimo	CHF	5000.–

– Allestimento del piano di ripartizione del disavanzo		
per assicurato attivo uscente		
più	CHF	50.–

7. Ripartizione facoltativa dei fondi liberi

per avente diritto	CHF	30.–
minimo	CHF	150.–
massimo	CHF	5000.–

8. Sistema di notifica

– Notifica di entrata, uscita, modifica del salario, del grado di occupazione o cambiamento di piano di una persona assicurata, se l’evento risale a più di 12 mesi prima,		
per notifica	CHF	150.–
– Notifica di casi di prestazione le cui date risalgono a più di 3 anni prima,		
per ogni caso	CHF	300.–
– Notifica di casi di prestazione dopo lo scioglimento di un contratto d’affiliazione le cui date risalgono a un anno prima o più,		
per ogni caso	CHF	300.–

9. Prestazioni particolari della Fondazione

Prestazioni non coperte tramite i contributi ai costi ordinari ai sensi del punto 2:		
– proseguimento di un contratto d’affiliazione senza assicurati per un periodo superiore a 12 mesi, per anno	CHF	500.–
– trasmissione di dati per calcoli IAS/IFRS	CHF	250.–/all’ora*
– incarichi speciali	CHF	250.–/all’ora*

* calcolo secondo onere, più eventuale IVA

Oneri di terzi

Punto 4

I costi per gli oneri di terzi (ad es. autorità di vigilanza, periti in materia di previdenza professionale, ufficio di revisione) come pure spese in relazione alla gestione e al trasferimento di patrimonio che concernono singole casse di previdenza vengono fatturati separatamente.

Fatturazione

Punto 5

1. I contributi ai costi per il calcolo del riscatto per un pensionamento anticipato (punto 3.1), un riscatto (punto 3.2), un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per la proprietà abitativa (punto 3.3) vengono fatturati all'assicurato.
2. I contributi ai costi in relazione all'incasso (punto 3.4), alla notifica (punto 3.8) nonché alle prestazioni speciali concordate (punto 3.9) vengono fatturati al datore di lavoro.
3. I contributi ai costi in relazione a una liquidazione totale o parziale (punti 3.5 e 3.6), una ripartizione facoltativa dei fondi liberi (punto 3.7) nonché i costi per oneri di terzi (punto 4) vengono detratti dai fondi liberi della cassa di previdenza. Se tali fondi mancano o non sono sufficienti, i contributi ai costi vengono fatturati al datore di lavoro.

Esigibilità

Punto 6

I contributi ai costi previsti dal presente regolamento sono esigibili 30 giorni dopo l'emissione della fattura. In caso di scioglimento parziale o totale del contratto ai sensi del punto 3.6, i contributi ai costi sono esigibili alla data di scioglimento del contratto. I contributi ai costi ai sensi del punto 3.7 sono esigibili con la ripartizione dei fondi liberi.

Entrata in vigore

Punto 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2013.